



ASPETTI SANZIONATORI: VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.1169/2011

Flavio Berilli

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

**DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI**

ICQRF Italia centrale

Via Quintino Sella, 42 ROMA – tel.: 0646656409

e-mail: icqrf.roma@politicheagricole.it

Viterbo, 29 maggio 2019

Il sistema dei controlli nel comparto Agroalimentare: il ruolo dell'ICQRF

PNI: Piano Nazionale Integrato (Reg. CE 882/2004)



RUCI: Registro Unico dei Controlli (D.L. 91/2014)

Viterbo, 29 maggio 2019

- È l'organo di **controllo ufficiale** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operante su tutto il territorio nazionale

Struttura dell'ICQRF

Amministrazione centrale

Capo Dipartimento ICQRF

DG VICO

N. 4 Uffici

DG PREF

n. 4 Uffici e il Laboratorio centrale di Roma



- 10 Uffici territoriali
- 19 Uffici d'area
- 6 laboratori di analisi

Viterbo, 29 maggio 2019

Funzioni ICQRF

- **Controlli ufficiali** sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari) finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi e degli illeciti
 - **Irrogazione di sanzioni amministrative** pecuniarie in materia agricola e agroalimentare di competenza statale
- **Autorizzazione e revoca** degli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata
 - **Vigilanza** sugli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata
- **Protezione *ex officio*** a tutela delle produzioni di qualità (art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012) e funzione di **Organismo di contatto** per i prodotti vitivinicoli Reg.(CE) N. 555/2008

L'attività complessiva dell'ICQRF nel 2018

Attività di controllo

Controlli ispettivi (n.) 40.301

Controlli analitici (n.) 13.797

Controlli totali (n.) 54.098

Operatori controllati (n.) 25.390

Operatori irregolari (%) 20,3

Prodotti controllati (n.) 52.982

Prodotti irregolari* (%) 12,4

Esiti analitici irregolari (%) 8,7

Risultati operativi

Notizie di reato (n.) 721

Contestazioni amministrative (n.) 4.194


Sequestri (n.) 595

Quantità prodotti sequestrati (tonn.) 17.588

Valore dei sequestri (euro) 34.098.556

Diffide (n.) 2.629

I controlli totali (controlli e analisi) 2018 per settore



Viterbo, 29 maggio 2019

I nuovi compiti dell'ICQRF



I nuovi compiti dell'ICQRF

Dal 2014 ad oggi, ICQRF ha effettuato **3.136* controlli** proteggendo i prodotti a Denominazione di Origine in tutto il mondo.....

Attività del'ICQRF per la tutela del made in Italy	
ex-officio	475
Contatto vitivinicolo	1252
Alibaba	149
Amazon	257
ebay	886
Taobao.com	1
Labelling Web	7
AAC - FF ricevute e segnalate	109
Totale	3136

* Dato aggiornato al 29 Aprile 2019

Viterbo, 29 maggio 2019

«Protezione *ex officio*»: cos'è

Il Reg. UE 1151/12 ha definito i prodotti agroalimentari DOP ed IGP come parte del “*Patrimonio culturale e gastronomico e diritti di proprietà intellettuale dell'UE*”, e come tale essi devono essere oggetto di salvaguardia e tutela totale ed efficace.

Per queste ragioni il Regolamento prevede una serie di disposizioni per la protezione dei prodotti DOP ed IGP, stabilendo che i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

«Protezione *ex officio*» e «Organismo di contatto»

In base all'art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012, le DOP e le IGP, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette *ex officio* da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole.

Secondo lo stesso principio, in base all'articolo n. 40 del Reg. UE n. 273/2018, l'ICQRF è stato designato quale **Organismo di contatto** che garantisce la protezione europea delle DOP/IGP vitivinicole

«Protezione *ex officio*» e «Organismo di contatto»

In questo meccanismo di tutela è stata anche disciplinata la **cooperazione intra-UE** tra autorità competenti denominata “**Protezione *ex officio*”**.”.

L'ICQRF svolge il ruolo di autorità incaricata, ai sensi dei citati Regolamenti comunitari, di adottare le misure per **prevenire** o far **cessare l'uso illegale** delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche prodotte o commercializzate in Italia.

L'agroalimentare di qualità italiano

**VINI A DOP E
IGP**

523

**PRODUZIONI A
DOP, IGP E STG***

299

**AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

**53000
OPERATORI**

**1.317.000
ETTARI**


**dato aggiornato a MARZO 2019*

Viterbo, 29 maggio 2019

Attività Sanzionatoria D.Lgs. n. 231/17 - 01/01/2018 al 22/05/2019

Anno riferimento Attività	Contestazioni (n.)	di cui, da Verbali interni	Ordinanze Ingiunzione (n.)	Ordinanze arch. (n.)	Anno di Data verbale	Diffide (n.)
2018	444	150	1	4	2018	153
2019	230	140	12	4	2019	134
Totale	674	290	13	8		287

Attività Sanzionatoria D.Lgs. n. 231/17 - 01/01/2018 al 22/05/2019



Viterbo, 29 maggio 2019

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Disposizioni sanzionatorie in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle norme contenute nel Regolamento (UE) n.°1169/2011 e nella Direttiva n. 2011/91/UE. In particolare:

- **Titolo I:** campo di applicazione e definizioni;
- **Titolo II:** sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.°1169/2011;
- **Titolo III:** adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n.° 1169/2011 e relative sanzioni;
- **Titolo IV:** disposizioni transitorie e finali.

ENTRATO IN VIGORE IL 9 MAGGIO 2018

Viterbo, 29 maggio 2019

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

DEFINIZIONE IMPORTANTE (art. 2 del D. lgs. n. 231/2017)

L'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), come definito dall'art. 8 del Reg. UE n.º1169/2011, è il soggetto con il cui nome/ragione sociale il prodotto è commercializzato, ossia il soggetto responsabile delle informazioni apposte sugli alimenti.

Se tale soggetto non è stabilito nell'UE, il responsabile è l'importatore che ha sede nell'UE.

Il responsabile deve assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni riportate sugli alimenti e non può modificarle in maniera tale da indurre in errore il consumatore o da impedirgli di effettuare scelte consapevoli in materia.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Quarta Sezione) 2 maggio 2019 (*)-C-614/17

«...Formaggio manchego (“queso manchego”) – **Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP**»

1. Terza questione, se la **nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto**, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione → ...«spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 56). → *Ne risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che **la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto**, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, **deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.***

Viterbo, 29 maggio 2019

DIRETTIVA 2005/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2005 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

18° considerando:

È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell'elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all'acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

E' importante ricordare che:

- l'autorità competente ad irrogare le sanzioni contenute nel decreto **è l'ICQRF** (art. 26, comma 1), ferme rimanendo le competenze sanzionatorie attribuite all'Agcom dai Decreti legislativi nn. 206/2005 (Codice del Consumo) e 145/2007 (pubblicità ingannevole per i professionisti);
- (art. 27, 1) il procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto è disciplinato dal Capo I, sezioni I e II della Legge n. 689/81, con particolare riguardo all'art. 11;
- (art. 27, 2) laddove ne sussistano i presupposti, è applicabile l'art. 1, commi 3 (**diffida**) e 4 (**pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30%**) del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014;
- (art. 27, 3) le sanzioni previste dal decreto si applicano con ulteriore riduzione sino al 30% qualora la violazione sia commessa da un'azienda avente i requisiti della «**microimpresa**» di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/ CE del 6/05/2003;

Viterbo, 29 maggio 2019

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

- le sanzioni previste dal decreto **non si applicano** alle organizzazioni non aventi scopo di lucro in merito a forniture di alimenti, da cedere in seguito ad indigenti, le cui etichette presentino irregolarità non riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza o su sostanze/prodotti che possono arrecare allergie o intolleranze;
- le sanzioni previste dal decreto **non si applicano** agli alimenti immessi sul mercato che siano corredati da un'adeguata rettifica scritta delle informazioni non corrette;
- la competenza sanzionatoria dell'ICQRF **non riguarda** i procedimenti sanzionatori avviati ai sensi della normativa previgente (D. lgs. n. 109/92 e ss. mm. ii.), che quindi continuano ad essere definiti in base a quest'ultima (competenza regionale o degli Enti locali designati); lo stesso vale per le contestazioni notificate dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n. 231/2017, ma relative a violazioni commesse prima di tale data;
- il D. lgs. n. 231/2017 **abroga**, tra gli altri, il D. lgs. n. 109/92 (art. 30).

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio

- ❖ il decreto prevede misure sanzionatorie comprese in un *range* che va da un minimo di **€ 500,00** (ad es. art. 4, comma 1; art. 8, commi 2 e 3) ad un massimo di **€ 40.000,00** (ad es. art. 5, comma 1; art. 12, comma 3);
- ❖ il decreto è composto di **31 articoli**, dei quali 4 prescrittivi di norme nazionali, 7 concernenti disposizioni finali e 2 di portata generale, **16 sono quelli sanzionatori**, di questi ultimi **ben 11 contengono precetti fanno salva la riserva penale** (73,5%) mentre i rimanenti 9 precetti comminano ai trasgressori esclusivamente sanzioni amministrative.
- ❖ la prima parte del decreto (**artt. 3-16**) contiene disposizioni sanzionatorie in merito alle irregolarità concernenti **le informazioni obbligatorie e volontarie da riportare sugli alimenti**, ivi comprese quelle relative al **posizionamento** ed **alle modalità di espressione e presentazione** di tali informazioni;
- ❖ la seconda parte del decreto contiene disposizioni (**artt. 17-20**) concernenti l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 in materia di **identificazione del lotto o della partita**, di **distributori automatici** di alimenti, di vendita di **prodotti non preimballati** o **non destinati al consumatore**, nonché le relative misure sanzionatorie (**artt. 21-24**).

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (artt. 3-16)

❖ **Art. 3:** (3.000 – 24.000) Violazione delle *pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento. Alla violazione della fattispecie prevista all'art. 7, 2 del regolamento viene ricondotta anche la presenza di etichettatura in sola lingua straniera (*Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore*).

✓ * *"falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso"* (Art.18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018
Entriamo più nel dettaglio
(artt. 3-16)

- ❖ **Art. 4:** (500 – 16.000) Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento.
- ❖ **4.1.** (500 – 4.000) Un operatore diverso dall'OSA responsabile che fornisce alimenti per i quali, in base alle informazioni in suo possesso **quale professionista**, è a conoscenza, o presume, della irregolarità dell'etichettatura è punito....
- ❖ **4.2.** (2.000 – 12.000) Un OSA che modifica le informazioni sul prodotto rendendole ingannevoli per il consumatore e diminuendone il livello di protezione, incorre nella violazione della fattispecie di cui all'art. 8.4. del regolamento (*recentissimo caso di prosciutti con due etichette: l'una apposta dal produttore e l'altra dal disossatore che recava tra gli ingredienti, a differenza della prima, un conservante*).
- ❖ **4.3.** (1.000 – 8.000) mancata trasmissione delle informazioni che dovrebbero accompagnare gli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale o alle collettività.
- ❖ **4.4.** (1.000 – 8.000) mancanza delle indicazioni obbligatorie su etichette apposte o sui documenti che accompagnano gli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Mancanza delle indicazioni obbligatorie (denominazione, TMC, modalità di conservazione e impiego, nome – rag sociale – marchio dell'OSA e indirizzo.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (artt. 3-16)

- ❖ **Art. 5:** (3.000 – 40.000) Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento.
- ❖ **5.1.** (5.000 – 40.000) Mancata indicazione degli ALLERGENI come da art. 9, 1 lett. C del regolamento (rif. a Allegato II). SALVO CHE SIA STATA GIÀ AVVIATA UNA AZIONE DI RITIRO DA PARTE DELL'OSA (ex art. 18 del Reg. UE 178/2002).
- ❖ **5.2.** (3.000 – 24.000) Mancata indicazione di una delle altre informazioni obbligatorie di cui all'art. 9, 1 del regolamento.
- ❖ **5.3.** (3.000 – 24.000) indicazione del nome o rag. sociale e indirizzo del produttore /confezionatore in luogo dell'OSA responsabile (rif. art. 9, 1 lettera h).

UN CASO CONCRETO

Un importatore è stato sanzionato dall'organo di controllo in quanto commercializzava alimenti contenenti coloranti alimentari E102-E110-E129, le cui etichette presenti sulle singole confezioni da 500gr e sul Packing esterno, risultavano completamente prive dell'informazione addizionale prevista dalla normativa vigente "può influire negativamente sull'attività ed l'attenzione dei bambini specifica. L'organo di controllo ha contestato la violazione delle disposizioni di cui **all'art.9 par.1 lettera c) (ALLERGENI)** del Reg. Ue 1169/2011 in combinato disposto con art.24 e All.V del Reg. Ce 1333/2008 **sanzionato dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 231/2017.**

Con l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento l'Autorità amministrativa competente ha ritenuto che **la norma individuata dall'organo accertatore non sia corretta** in quanto la stessa si riferisce alla mancata indicazione delle sostanze che provocano allergie di cui all'allegato II del Reg. Ce n. 1169/2011, quindi disciplinante **fattispecie diversa da quella accertata che quindi deve essere necessariamente ricondotta alle previsioni di cui all'art.7 del Reg: (UE) n. 1169/2011 e come tale sanzionata dall'art.3 del D. Lgs. 231/2017.**

Ciò non rileva nel senso di illegittimità della contestazione , qualora nello stesso verbale risulti correttamente descritta la condotta materiale che integra la violazione (Cass. civ. Sez. II sent. 23.01.2007 n. 1414)

Così l'Autorità ha ritenuto di dover applicare la sanzione prevista dal citato art.3 del D.Lvo 231/2017 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 3.000,00 ad €24.000, **nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila,00).**

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (**artt. 3-16**)

- ❖ **Art. 6:** (1.000 – 8.000) Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 (*informazioni con numeri e/o lettere e solo a determinate condizioni da stabilire con simboli*), e agli articoli 12 (*informazioni su imballaggio o etichetta*) e 13 (*informazioni chiare e visibili, altezza minima della X 1,2 (0.8)mm, denominazione-quantità e grado alcol nello stesso campo visivo (salvo deroghe art. 16, 1 e 2)*) e all'allegato IV del regolamento (*altezza X*).

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018 Entriamo più nel dettaglio (artt. 3-16)

❖ 7. (2.000 – 16.000) **Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento (obbligo di fornire informazioni preliminarmente, eccetto quella riguardante il TMC).**

- ❖ In merito alla modalità di trasferimento delle informazioni attinenti a prodotti alimentari preimballati venduti, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme e-commerce, in uno Stato membro, il MISE ha chiarito recentemente che: Le indicazioni obbligatorie sono specificate all'art. 9, Reg. 1169/2011, ed il responsabile di dette informazioni è l' «OSA con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l'importatore nel mercato dell'Unione» (art. 8.1 Reg. 1169/2011). Il medesimo Regolamento, per consentire una corretta informazione del consumatore, prescrive, non solo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano rese "in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato" (art. 15), che siano (art. 12) "rese disponibili e facilmente accessibili" e che appaiano "direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta", ma altresì, che siano apposte direttamente sull'imballaggio (art. 13) "in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire". Pertanto, non è possibile prescindere da tali prescrizioni, anche nel caso di vendita a distanza dei prodotti preimballati, in qualunque modalità effettuata. Le relative indicazioni obbligatorie del prodotto preimballato, commercializzato in uno Stato membro diverso dall'Italia, dovranno, necessariamente, apparire sull'imballaggio oppure su un'etichetta ad esso apposta, secondo le modalità sopra riportate, e rese in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore dello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato. Non sembrerebbe sufficiente riportare le suddette informazioni su un flyer (ovvero su un volantino, o un opuscolo) né, nella vendita su piattaforme e-commerce, è possibile prevedere un c.d. "disclaimer" che esoneri dalla responsabilità di fornire le predette indicazioni. In entrambi i casi, infatti, vengono meno i requisiti richiesti dall'art. 13 e 12. Non è pertanto percorribile la possibilità che le informazioni obbligatorie, relative ai prodotti alimentari, siano rese disponibili solo in una determinata lingua (diversa da quella ufficiale dello Stato Membro di destinazione). Tali informazioni potranno invece essere facilmente rese nella lingua del Paese dell'acquirente anche mediante una apposizione differita di una etichetta inamovibile sovrapposta a quella originaria.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio
(artt. 3-16)

- ❖ **Art. 8:** (500 – 16.000) Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento.
- ❖ **8.1.** (2.000 – 16.000) Violazione delle disposizioni relative alla denominazione dell'alimento (*denominazione legale, usuale o descrittiva o sostituzione con un marchio*). Ridotta a 500 – 4.000 qualora la violazione sia esclusivamente formale.
- ❖ **8.3.** (500 – 4.000) mancanza di informazioni necessarie alla comprensione della denominazione utilizzata perché caratteristica del paese di produzione ovvero incomprensibile.
- ❖ **8.4.** (1.000-8.000) violazione alla corretta indicazione della denominazione e delle indicazioni complementari dell'allegato VI del regolamento (*indicazione del trattamento di surgelazione, affumicatura, uso di radiazioni ionizzanti, acqua aggiunta...*)
- ❖ **8.5.** i paragrafi sopra indicati si applicano (*mutatis mutando*) nel caso di violazione nella designazione degli ingredienti

UN CASO CONCRETO

- CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.7^A 14/06/2017 Sentenza C-422/16

- **DIRITTO DEGLI ALIMENTI - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d'alimenti puramente vegetali - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Art. 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE.**

La Corte (Settima Sezione) dichiara:

- L'articolo 78, paragrafo 2, e l'allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all'allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio. (IT ALIA: Latte di mandorla, Burro di cacao, Latte di cocco, Fagiolini al burro)

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio
(artt. 3-16)

- ❖ **Art. 9:** (500 – 16.000) Violazioni in materia di elenco degli ingredienti (*ingredienti:..., ordine ponderale decrescente al momento dell'uso*) di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento (*ingredienti presenti < 2% senza ordine decrescente...*). Ridotta a 500-4.000 per errori od omissioni formali (9.2.) ovvero a 1.000-8.000 se riguardante esclusivamente violazioni all'allegato VII (9.3.)
- ❖ **Art. 10:** (500 – 16.000) Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento (*un caso ricorrente è quello che non viene distinto nell'elenco degli ingredienti con un carattere diverso l'allergene...*)
- ❖ **Art. 11:** (1.000 – 8.000) Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento (*cd ingrediente in rilievo o che accompagna la denominazione ovvero fondamentale per la scelta del consumatore*) e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 (*massa, volume...*) e all'allegato IX del regolamento (*glassatura, imballaggi multipli...*).

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (**artt. 3-16**)

- ❖ **Art.12.:** (1.000-40.000) Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento.
- ❖ **12.1.:** (1.000-8.000) Termine Minimo di Conservazione non correttamente indicato (*es. dicitura non corretta, uso del solo anno in luogo di anno e mese...*)
- ❖ **12.2.:** (2.000-16.000) data di scadenza o di congelamento non correttamente riportata
- ❖ **12.3.:** (5.000-40.000) vendita od esposizione per la vendita di prodotti alimentari oltre la data di scadenza.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (**artt. 3-16**)

- ❖ **Art.13.1.:** (2.000-16.000) Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento (carni suine, caprine, ovine e volatili). Per le CARNI BOVINE L'ORIGINE è prescritta dal Reg. CE 1760/2000 e s.m.i.;
- ❖ **13.2.:** (500-4.000) Quando la violazione di cui al comma 1 **riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria....**
- ❖ **14.:** (500-4.000) Violazioni in materia di titolo alcolometrico (> 1,2% alcol) di cui all'articolo 28 (per i prodotti vitivinicoli si rimanda alle specifiche norme) ed all'allegato XII (Birre, bevande a base di frutta e altre bevande – tolleranze in etichetta) del regolamento

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (**artt. 3-16**)

- ❖ **Art.15.:** (2.000-16.000) Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento SONO RICOMPRESI GLI ALIMENTI DESTINATI AD UNA PARTICOLARE ALIMENTAZIONE (NON RIENTRANO GLI INTEGRATORI E LE ACQUE MINERALI)
- ❖ ART. 30 del Regolamento La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
 - a) il valore energetico (*kJ/kcal*); e
 - b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale per la massa (*grammi (g)*, *milligrammi (mg)* e *microgrammi (µg)*).Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (artt. 3-16)

- ❖ **Art.16.1.:** (500-40.000) Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36, 1 del regolamento **(le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3)** in questo caso rimanda alle rispettive sanzioni previste dagli articoli 5-15.
- ❖ **Art.16.2. :** (3.000-24.000) Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36, 2 del regolamento *(Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:*
- ❖ **2.** *a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;*
- ❖ *b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e*
- ❖ *c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.*
- ❖ **3.** *La Commissione adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:*
- ❖ *a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;*
- ❖ *b) informazioni relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani;*
- ❖ *c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all'allegato XIII; e*
- ❖ *d) informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.*

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (**artt. 17-24**)

- ❖ **Art.17:** Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 (*Lotto*), esso contiene la definizione di marca/lotto, il divieto a commercializzare alimenti che ne sono privi, a chi spetta l'obbligo di apporlo, le modalità di apposizione nei diversi casi di presentazione e le esenzioni dall'indicazione.
- ❖ La violazione a tale articolo è punita dall'**art. 21 (1, 2)** (1.000-24.000) (***l'omessa apposizione (comma 1) è addebitata all'OSA responsabile per la produzione o il confezionamento (art. 17, 4)***)

UN CASO CONCRETO

Un organo di controllo ha sanzionato un OSA per aver detenuto prodotti alimentari privi di idonea etichettatura (lotto, data di scadenza, confezionamento) e documentazione commerciale di vendita, pertanto in difetto di rintracciabilità, contestando la violazione delle disposizioni di cui all'art.17 comma 4 e art.21 comma 2 del D.Lgs 231/17 (da € 1.000 – 8.000).

Il trasgressore non ha pagato e non ha presentato scritti difensivi e/o richieste di audizione personale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/81.

L'Autorità amministrativa ha rilevato che l'accertamento è **carente nelle motivazioni per le quali si è ritenuto procedere al sequestro, a causa di una insufficiente descrizione dei fatti costituenti illecito amministrativo ed una incongruenza logico giuridica e con una inesatta individuazione della norma violata**, in quanto il difetto di tracciabilità evocato non è riconducibile alla norma indicata come violata, art.17 comma 4, bensì al Reg. Ce 178/2002 e al sanzionatorio D.Lgs 190/2006.

Tale carenza non ha consentito all'Autorità l'emissione di una fondata ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e pertanto il procedimento si è concluso con una archiviazione.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231
pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Entriamo più nel dettaglio (artt. 17-24)

- ❖ **Art.18:** Distributori automatici
- ❖ La violazione a tale articolo è punita dall'**art. 22 (1, 2)** (1.000-40.000) (il gestore degli impianti automatizzati sono responsabili della omessa o difforme applicazione dell'articolo 18 **(la più grave sanzione (5.000-40.000) è prevista per la mancata indicazione degli allergeni.)**)
- ❖ **Art.19:** Vendita di prodotti non preimballati (*alimenti anche originariamente preimballati nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore*)
- ❖ La violazione a tale articolo è punita dall' **art. 23 (1,2,3,4)** (500-24.000) *la sanzione più grave (3.000-24.000) è prevista per l'omissione nell'indicazione degli allergeni (sempre obbligatoria)*
- ❖ **Art. 20:** Prodotti non destinati al consumatore, *la violazione a tale articolo è punita dall'**art. 24** (500-4.000)*

N.B.: Nel Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI sono tra l'altro contenute le seguenti previsioni:

Art. 25- Clausola di mutuo riconoscimento

Le disposizioni nazionali introdotte con il Titolo III non si applicano ai prodotti alimentari fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri UE, in Turchia e nei Paesi EFTA aderenti SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

Art. 28 – Disposizioni transitorie

“Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte”

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Articolo 26: Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni

Attribuzione ai Direttori degli Uffici territoriali dell'ICQRF della delega ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 231/2017 per le violazioni alle norme contenute nel medesimo, in considerazione del fatto che l'importo delle sanzioni massime applicabili non supera il tetto di 50.000,00 Euro ovvero al Direttore della DG VICO per sanzioni superiori.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Articolo 27: Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- ❖ Si applica la L. 689/91 (legge di depenalizzazione);
- ❖ Si applica l'istituto della diffida (introdotto con il DL 91/2014 convertito con la L. 116/2014) qualora: LA VIOLAZIONE SIA DI LIEVE ENTITA', SIA PREVISTA LA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (non sanzione accessoria), SIA SANABILE e L'OSA NON SIA STATO GIA' DIFFIDATO PER LA MEDESIMA VIOLAZIONE, NON SI TRATTI DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE. Se non adempie alla diffida entro i 20 gg l'operatore viene sanzionato e non può usufruire del pagamento in misura ridotta. L'operatore può chiedere anche la disapplicazione della diffida;

Se il pagamento in misura ridotta viene effettuato entro i 5gg dalla notifica della contestazione, si applica una ulteriore riduzione del 30%;

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Articolo 27: Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- NEWS**
- ❖ Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri, di **MICROIMPRESA (DIPENDENTI INFERIORE A 10 E FATTURATO NON SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO)**, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo (L'operatore è ammesso a tale riduzione immediatamente al momento della contestazione per il pagamento in misura ridotta ovvero con l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento). L'organo di controllo al momento dell'accertamento, in caso di ipotesi d'irregolarità, è tenuto già ad accertare la sussistenza dei requisiti per la microimpresa, in alternativa è consentito all'OSA di rilasciare una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio per tale fatto (l'organismo di controllo potrà procedere alla successiva verifica di quanto dichiarato).

* Chiarimenti forniti con circolare del 13 maggio 2019 indirizzata agli Uffici periferici.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Violazione art. 7, 1 lett. C) del Reg. UE 1169/2011 (*.. Questa pasta è prodotta esclusivamente con grano duro, la nostra acqua e con la giusta quantità di sale marino.... - IL PRODOTTO VANTA QUALITÀ COMUNI A TUTTE LE ALTRE PASTE DI SEMOLA DI GRANO DURO*), l'accertamento è avvenuto presso la GDO reperendo parte di una partita del medesimo lotto già acquistata dal consumatore finale.

NON E' DIFFIDABILE IN QUANTO NON SANABILE (prodotto già acquistato dal consumatore finale) → ARTICOLO 3 D.Lgs 231/2017 (da € 3.000 – a € 24.000)

CALCOLO PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A) NON E' UNA MICROIMPRESA)

€ 6.000 (art. 16 L. 689/81 (1/3 del massimo))

–

€ 1.800 (30% (se pagata entro i 5gg))

=

€ 4.200 (SOMMA DA VERSARE)

B) E' UNA MICROIMPRESA

€ 2.000 (art. 16 L. 689/81 (1/3 del massimo) con applicazione art. 27, 3 = riduzione di 1/3))

--

€ 600 (30% (se pagata entro i 5gg))

=

€ 1.400 (SOMMA DA VERSARE)

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Articolo 27: Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- ❖ Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
- ❖ Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231 pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Articolo 30: Abrogazioni

- ❖ D.Lgs n. 109/92 (Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi oggi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20).
- ❖ Sono altresì abrogati:
 - ❖ a) articolo 7 del DPR 26 maggio 1980, n. 391 (lotto);
 - ❖ b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 (informazioni nutrizionali).
- ❖ 3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169 (olio di oliva), sono soppressi:
 - ❖ a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
 - ❖ b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
 - ❖ c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».